



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24/08/2010
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, li 24/08/2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/08/2010 al 08/09/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 622 DEL 19/08/2010

**RIMBORSO E DISCARICO DELLA TARSU A FAVORE DI UN CONTRIBUENTE
PER L'ANNUALITA' DIVERSE**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO TARSU

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto l'art.75 del prima citato D.Lgs. n.507/1993, ora abrogato dall'art. 1, comma 172, l. 296/2006 che, ai commi 3 e 4, prevedeva l'obbligo del comune di rimborsare il tributo riconosciuto non dovuto, con i relativi interessi, in seguito a domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza non oltre due anni dall'avvenuto pagamento;

Visto l'art. 1, comma 164, L. 296/2006 che ha incrementato da due a cinque anni i termini per la richiesta di rimborso;

Visto l'art. 1, comma 171, L. 296/2006 che ha reso applicabile la novella di cui al predetto comma 164 anche ai rapporti d'imposta pendenti all'1/1/2007, data di entrata in vigore della L. 296/2006;

Considerato che attualmente il tasso di interesse applicabile ai rimborsi è del 5% annuo fino al 31/12/2009 e del 4% dal 1/1/2010 in poi da conteggiare dalla data del pagamento, a norma dell'art. 1, comma 165, L. 296/2006;

Vista la domanda di rimborso della tassa rifiuti presentata per le annualità dal 2003 al 2009 dal sig. D'Onghia Donato, nato a Putignano il 16/9/1980 e residente a Cattolica in Via Allende, 26, c.f.DNGDNT80P16H096R, presentata il 5/2/2010, prot. n. 3453 (allegata agli atti sub. Lett. A) e motivata con il pagamento per una superficie imponibile superiore a quella reale;

Visto l'esito dell'istruttoria eseguita dal competente ufficio tributi, circa la sussistenza del diritto al rimborso in base al quale:

- le annualità 2003 e 2005 non risultano pagate né le relative cartelle di pagamento risulterebbero notificate, giusta informativa telefonica dell'agente della riscossione della provincia di Bari, competente per territorio in base alla precedente residenza del contribuente;
- per l'annualità 2004 risultano pagate le prime due rate durante l'anno 2004 e quindi la domanda di rimborso risulta presentata oltre il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 164, L. 296/06, mentre non risultano pagamenti delle ultime due rate della tassa (che corrispondono alla metà della tassa annua), a riguardo dei quali l'agente della riscossione della provincia di Bari, consultato telefonicamente, afferma di non avere in carico alcuna cartella di pagamento;

- l'annualità 2006 risulta completamente pagata alle seguenti date:
 - 1° rata di Euro 187,06: 3/7/2006, giusta informativa telefonica fornita dall'agente della riscossione della provincia di Rimini;
 - 2° rata di Euro 187,06: 31/8/2006, giusta informativa telefonica fornita dall'agente della riscossione della provincia di Rimini;
 - 3° rata di Euro 187,06: 13/6/2007, giusta informativa reperita sul sito Internet di CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA ed allegata agli atti sub. Lett. B;
 - 4° rata di Euro 187,06: 13/6/2007 giusta informativa reperita sul sito Internet di CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA ed allegata agli atti sub. Lett. B;
- per l'annualità 2007, per cui risultano pagamenti parziali effettuati nell'anno 2010, è stato notificato avviso di pagamento in data 9/6/2008 (cfr. allegato agli atti sub. Lett. C), divenuto definitivo per mancata impugnazione e per il quale, nello stesso termine di cui all'art.21, comma 1, Dlgs. 546/92, non sono state comunque presentate istanze di rettifica in autotutela;
- per l'annualità 2008, per cui risultano pagamenti parziali effettuati negli anni 2009 e 2010, è stato notificato avviso di pagamento in data 3/6/2009 (cfr. allegato agli atti sub. Lett. C), divenuto definitivo per mancata impugnazione e per il quale, nello stesso termine di cui all'art.21, comma 1, Dlgs. 546/92, non sono state comunque presentate istanze di rettifica in autotutela;
- l'annualità 2009 non risulta pagata mentre il relativo avviso di pagamento è stato notificato in data 10/7/2010 (cfr. allegato agli atti sub. Lett. C);

Considerato:

- che per le annualità 2003 e 2005, non pagate, è necessario verificare con certezza se le relative cartelle di pagamento sono state o meno notificate e in che data, onde stabilire se il relativo discarico possa o meno essere concesso e quindi il relativo provvedimento deve rimanere sospeso fino ai chiarimenti da richiedere all'agente della riscossione per la provincia di Bari;
- che sulle prime due rate dell'annualità 2004, pagate durante lo stesso anno, non può essere concesso il rimborso ai sensi dell'art.1, comma 164, L. 296/06;
- che per le rimanenti rate dell'annualità 2004, non pagate, è necessario verificare, onde stabilire se il relativo discarico possa o meno essere concesso, la sorte della relativa cartella di pagamento che comunque a questo ufficio risulta in carico all'agente della riscossione di Bari (cfr. allegato agli atti sub. Lett. D); quindi il relativo provvedimento deve rimanere sospeso fino ai chiarimenti da richiedere al citato agente della riscossione;
- che per l'annualità 2006 il rimborso richiesto deve essere accordato in quanto la domanda, oltre che tempestiva a' sensi di legge, è anche legittima nei suoi presupposti;
- che per le annualità 2007 e 2008, solo parzialmente pagate durante gli anni 2009 e 2010, il rimborso e il discarico (in caso di somma pagata incapiente rispetto le ragioni del contribuente) non possono essere concessi data la definitività degli avvisi di pagamento notificati in pendenza del termine quinquennale di cui all'art.1, comma 164, L. 296/06;
- che per l'annualità 2009, non pagata, deve essere accordato il discarico parziale della quota in conformità alla legittima richiesta del contribuente;

Ritenuto di procedere al rimborso diretto della somma dovuta al contribuente per l'annualità 2006 tramite la tesoreria comunale;

Visto

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di rimborsare direttamente tramite tesoriere comunale al contribuente sig. D'Onghia Donato, nato a Putignano il 16/9/1980 e residente a Cattolica in Via Allende, 26, c.f.DNGDNT80P16H096R per i motivi in premessa indicati, la somma di Euro 243,21, comprensiva di interessi, relativamente alla tassa rifiuti pagata in eccesso per l'anno 2006;

- di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato a favore del suddetto contribuente, facendo gravare la spesa di euro 243,21 sul cap. 780.002 "Sgravi e rimborsi tassa raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio 2010 – codice SIOPE n. 1802;
- di provvedere al discarico della somma di Euro 249,86, per i motivi in premessa indicati, relativamente alla tassa rifiuti addebitata in eccesso per l'anno 2009;
- di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere contestualmente la relativa reversale d'incasso e il relativo mandato di pagamento, rispettivamente sul capitolo 60.000 "tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani" del bilancio 2010 – codice SIOPE 1202 -, e sul capitolo 780.002 "Sgravi e rimborsi tassa raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio 2010 – codice SIOPE n.1802;
- di sospendere l'adozione del provvedimento di discarico relativamente alle annualità 2003, 2005 e alle ultime due rate dell'annualità 2004 per i motivi in premessa indicati;
- di non concedere il rimborso relativamente alle prime due rate dell'annualità 2004 per i motivi in premessa indicati;
- di non concedere il rimborso e il discarico relativamente alle annualità 2007 e 2008 per i motivi in premessa indicati;
- di individuare nella persona del dott. Mauro Frutteti il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

Il Dirigente Responsabile
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
780002	1089	2010	243,21
780002	1090	2010	249,86

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo
60000	400	2010	249,86

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer